



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 recante la "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 100, comma 1, il quale istituisce, per l'anno 2020, un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, stabilendo che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e i collegi universitari di merito accreditati;

TENUTO CONTO che con d.M.T. 2 aprile 2020 (prot. n. 40265) è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" – Programma 2 "Indirizzo politico" - Azione 5 "Esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" il capitolo 1570 denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca", con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e in particolare l'art. 236 recante misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il quale dispone, al comma 1, che il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro, stabilendo altresì che tale incremento è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati e a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza;



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

CONSIDERATO che con d.M.T. verrà integrato lo stanziamento del capitolo 1570 denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca" per l'importo di 62 milioni di euro;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all' art. 5, comma 1, lett. a), ha istituito il fondo di finanziamento ordinario delle università statali;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009, e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che *"alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti"*;

VISTO l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che *"Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590"*;

VISTO decreto ministeriale 31 marzo 2016 (prot. n. 216), con il quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su distinto capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 42 del 2016;

RITENUTO che il GSSI possa partecipare alle assegnazioni di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 12-*bis* del d.l. n. 91 del 2017;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti ivi stabiliti, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

RITENUTO che in relazione alle modalità di erogazione della didattica delle Università non statali telematiche, le stesse non possano essere destinatarie delle risorse di cui al presente decreto;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO l'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che la quota destinata alla Libera Università di Bolzano e al Conservatorio di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, deve essere accantonata in bilancio e resa indisponibile;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell'emergenza epidemiologica (c.d. *post lockdown*), tra cui l'adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di riparto e di utilizzazione delle suddette risorse, pari complessivamente a 112 milioni di euro per l'anno 2020, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020;

### DECRETA

#### Articolo 1 (Ripartizione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integrato dall'art. 236, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le risorse stanziare a valere sul "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca", pari a 112 milioni di euro per l'anno 2020" sono ripartite a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia di Istituzione, tenuto conto della dimensione e del numero delle Istituzioni, delle funzioni istituzionali, dell'entità dei finanziamenti ordinari previsti, come segue:

Tipologia Istituzione	Importo Art. 100 c. 1 DL 18/2020	Importo Art. 236 c. 1 DL 34/2020	Importo complessivo
Istituzioni universitarie statali	€ 30.000.000	€ 45.000.000	€ 75.000.000
Istituzioni universitarie non statali	€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 7.000.000
Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica statali	€ 3.550.000	€ 4.450.000	€ 8.000.000
Istituti dell'alta formazione artistica e musicale non statali	€ 450.000	€ 550.000	€ 1.000.000
Collegi universitari di merito accreditati	€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 3.000.000
Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR	€ 11.000.000	€ 7.000.000	€ 18.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.000.000</b>	<b>€ 62.000.000</b>	<b>€ 112.000.000</b>



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca", iscritto sul capitolo n. 1570 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dell'anno 2020, sono ripartite sui seguenti capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione per gli importi di seguito indicati:

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>
1694 pg. 1	Finanziamento ordinario università	€ 75.000.000
1692	Contributi alle università non statali	€ 7.000.000
1673 pg. 5	Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli I.S.I.A.	€ 8.000.000
1781	Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali	€ 750.000
1782	Contributi alle accademie non statali di belle arti	€ 250.000
1696 pg. 1	Contributo a favore dei Collegi universitari di merito accreditati	€ 3.000.000
7236	Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca	€ 18.000.000
		<b>€ 112.000.000</b>

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, da utilizzare per le finalità indicate all'articolo 2, sono ripartite fra le Istituzioni afferenti a ciascuno dei tipi sopraindicati, secondo i criteri indicati agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

### Articolo 2 (Utilizzo delle risorse)

- Le risorse di cui all'art. 100 del d.l. n. 18 del 2020 sono utilizzate dalle Istituzioni per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all'emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l'implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza.
- Le risorse di cui all'art. 236 del d.l. n. 34 del 2020 sono prioritariamente destinate a:
  - iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l'acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l'accesso da remoto alle banche dati e l'accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari sono individuati dalle Istituzioni, secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del "divario digitale". Le Istituzioni individuano altresì le modalità più idonee per consentire agli studenti beneficiari l'accesso ai servizi tramite l'identità digitale SPID, al fine di favorirne la diffusione;
  - misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all'avvio dell'a.a. 2020/2021, attraverso l'acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l'accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.
- Entro il mese di novembre 2020, le competenti Direzioni generali del Ministero provvedono ad effettuare il monitoraggio delle spese sostenute dalle Istituzioni procedendo al recupero delle somme eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, proporzionalmente alle assegnazioni disposte per tipo di Istituzione e nei limiti delle spese sostenute.

### Articolo 3

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie statali)

1. L'importo di €30.000.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020 è destinato alle misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni universitarie statali, ivi compresi gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €150.000; il restante importo è attribuito in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.
2. L'importo di €45.000.000 di cui all'art. 236 del d.l. 34/2020 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, nel seguente modo:
  - i. €20.000.000 sono destinati agli interventi per gli studenti indicati all'art. 2, comma 2, lett. a), e ripartiti in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso ponderato con un coefficiente, compreso tra 1 e 1,05, relativo al divario digitale tra le Regioni sedi delle Istituzioni, calcolato attraverso l'indicatore territoriale per le politiche di sviluppo ISTAT: "Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie, anno 2019";
  - ii. €25.000.000 sono destinati alle misure di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), e così ripartiti: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa €100.000; il restante importo è attribuito in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.

### Articolo 4

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie non statali)

1. L'importo di € 3.000.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020 è destinato alle misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni universitarie non statali già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 nell'anno 2019, comprese le università che hanno avuto il primo accreditamento periodico entro il primo semestre 2020, e con esclusione delle Università telematiche, nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso;
2. L'importo di € 4.000.000 di cui all'art. 236 del d.l. 34/2020 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, per il 40% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), e per il 60% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.

### Articolo 5

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM statali)

1. L'importo di € 3.550.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020 viene destinato per misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica statali, nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
2. L'importo di € 4.450.000 di cui all'art. 236 del d.l. 34/2020 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, nel seguente modo:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- i. € 2.000.000 sono destinati agli interventi per gli studenti indicati all'art. 2, co. 2, lett. a), e ripartiti in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di studio di livello accademico ponderato con un coefficiente compreso tra 1 e 1,05 relativo al divario digitale tra le Regioni sedi delle Istituzioni, calcolato attraverso l'indicatore territoriale per le politiche di sviluppo ISTAT: "Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie, anno 2019";
- ii. € 2.450.000 sono destinati alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), e così ripartiti: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa €10.000; il restante importo è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.

### Articolo 6

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM non statali)

1. L'importo di € 300.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020 è destinato alle misure indicate all'art. 2, comma 1, ed è assegnato agli Istituti superiori di studi musicali non statali nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
2. L'importo di € 450.000 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, per il 40% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) e per il 60% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
3. L'importo di € 150.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020 è destinato alle misure indicate all'art. 2, co. 1, ed è assegnato alle accademie non statali di belle arti che hanno presentato domanda di statizzazione ai sensi dell'art. 22-*bis* del d.l. 50/2017: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti;
4. L'importo di € 100.000 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 3, per il 40% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), e per il 60% alle misure di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti.

### Articolo 7

(Ripartizione tra i Collegi universitari di merito)

1. L'importo complessivo di € 3.000.000 è ripartito tra i Collegi universitari di merito accreditati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 settembre 2017 (prot. n. 695).

### Articolo 8

(Ripartizione tra gli Enti pubblici di ricerca)

1. L'importo complessivo di € 18.000.000 è ripartito tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal MUR, in proporzione all'assegnazione ordinaria attribuita per l'anno 2019 a ciascun Ente a valere sul Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*prof. Gaetano Manfredi*